

LOTTO 3
POLIZZA RCT/O
RCT/O O.V.U.D. (Ospedale Veterinario Universitario Didattico)
CIG: A01B6F5DF1

Stipulata tra:
Università degli Studi di Perugia
Piazza dell'Università, 1
06123 Perugia
C.F. 00448820548

E
[Nome Società]

Decorrenza polizza: dalle ore 24:00 del 31/12/2023
Scadenza polizza: alle ore 24:00 del 31/12/2026

Sezione 1 – DEFINIZIONI, SOGGETTI E ATTIVITA' ASSICURATA

Alle seguenti denominazioni, le Parti attribuiscono convenzionalmente il significato di seguito precisato:

ASSICURAZIONE	Il contratto di assicurazione
SOCIETÀ	L'impresa assicuratrice nonché le Coassicuratrici
CONTRAENTE	Il soggetto che stipula l'assicurazione
ASSICURATO	Persona fisica o giuridica il cui interesse è protetto dall'assicurazione. Rivestono qualifica di Assicurato, a titolo non esaustivo: - l'Università degli Studi di Perugia; - i dipendenti (compresi Rappresentante legale, prorettore e delegati del rettore, direttore generale, dirigenti, responsabili di struttura, docenti, ricercatori e collaboratori anche non dipendenti, rappresentanti degli Organi e/o Organismi Istituzionali ed accademici); - Gli Studenti (intendendo a titolo esemplificativo e non limitativo, i soggetti di qualsiasi cittadinanza iscritti regolarmente, anche fuori corso a corsi di laurea, corsi di diploma, corsi di perfezionamento, scuole di specializzazione, corsi di dottorato di ricerca, corsi di master, studenti collaboratori 150 ore, soggetti per i quali sussiste un obbligo di tirocinio post laurea/diploma/dottorato/master, studenti stranieri nell'ambito di progetti comunitari nel corso dello svolgimento dell'attività anche quando si recano in base ad accordi e/o convenzioni presso altre Istituzioni Universitarie, Enti o Aziende o presso terzi in generale per svolgere attività di ricerca, stage, tirocini formativi e di orientamento, visite di istruzione ecc.); - I soggetti che a qualsivoglia titolo svolgano attività didattica, di ricerca e di supporto alle stesse, organizzate o autorizzate dall'Università degli Studi di Perugia non compresi nelle categorie precedenti; - Coloro che, concluso il corso di laurea, svolgono attività formativa o di ricerca organizzate o autorizzate dall'Università, anche per la formazione alle future attività professionali; - Gli studiosi e frequentatori autorizzati dall'Università; - nonché tutti i soggetti che partecipano alle attività svolte/autorizzate dall'Assicurato
RISCHIO	la possibilità che si verifichi il sinistro e l'entità dei danni che possano derivarne
COMUNICAZIONI	Tutte le comunicazioni effettuate per lettera raccomandata, alla quale sono parificati raccomandata a mano, telex, telegrammi, facsimile, PEC o altro mezzo documentabile.
COSE	sia gli oggetti materiali sia gli animali
CONCILIAZIONE	La composizione di una controversia a seguito dello svolgimento della mediazione (D. Lgs. 4.3.2010 n° 28).
INDENNIZZO	la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro
FRANCHIGIA	La parte di danno indennizzabile espressa in valore fisso che per ciascun sinistro resta a carico dell'assicurato

DANNO	Qualsiasi pregiudizio suscettibile di valutazione economica
DANNO CORPORALE	il pregiudizio economico conseguente a lesioni o morte di persone ivi compresi il danno alla salute o biologico nonché il danno morale
DANNO MATERIALE	Ogni distruzione, deterioramento, alterazione, perdita, smarrimento, danneggiamento totale o parziale di una cosa, incluso il furto nonché i danni ad esso conseguenti
DANNO INDIRETTO	Sospensione di attività o qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle cose assicurate
DANNO PATRIMONIALE PURO/PERDITE PATRIMONIALI DIPENDENTI	Il pregiudizio economico verificatosi in assenza di danni materiali o corporali come sopra definiti Tutti i soggetti di cui, nel rispetto della legislazione in materia di rapporto o prestazione di lavoro vigente al momento del sinistro, l'Assicurato si avvalga, anche occasionalmente o temporaneamente, nell'esercizio dell'attività descritta in polizza, inclusi: - le persone fisiche distaccate temporaneamente presso altre Amministrazioni, anche qualora l'attività sia diversa da quella descritta in polizza; - quelli per i quali l'obbligo di corrispondere i contributi obbligatori a istituti previdenziali ricada, ai sensi di legge, in tutto o in parte su soggetti diversi dall'Assicurato; - quelli per i quali l'Assicurato sia tenuto al rispetto delle prescrizioni inerenti la sicurezza e la salute ai sensi della vigente normativa in materia di salute e sicurezza dei lavoratori, anche se l'obbligo di corrispondere i contributi obbligatori a istituti previdenziali ricade su soggetti, fisici o giuridici, giuridicamente distinti dall'Assicurato. Sono parificati a dipendenti i consulenti o collaboratori esterni nell'esercizio delle mansioni loro affidate dall'Assicurato con specifico mandato o mediante convenzione o autorizzazione.
MASSIMALE PER ANNO	La massima esposizione della società per uno o più sinistri durante la medesima annualità assicurativa o periodo assicurativo
MASSIMALE PER SINISTRO O LIMITE DI INDENNIZZO	la massima esposizione della Società per ogni sinistro
MEDIAZIONE	L'attività svolta da un terzo soggetto imparziale finalizzata ad assistere due o più soggetti, sia nella ricerca di un accordo amichevole per la composizione di una controversia, sia nella formulazione di una proposta per la risoluzione della stessa (D.lgs. 04/03/10 n. 28).
MALATTIE INFETTIVE	la patologia COVID-19 o qualsiasi altra patologia causata da sindrome respiratoria acuta coronavirus 2 (SARS-CoV 2) (in precedenza nota come 2019-nCoV), o qualsiasi patologia causata da ogni mutazione o variazione del SARS-CoV 2
SCOPERTO	La parte di danno indennizzabile, espressa in percentuale, che rimane a carico dell'Assicurato
ANNUALITA' ASSICURATIVA	Il periodo compreso tra la data di effetto e la data di scadenza anniversaria, o tra due date di scadenza anniversaria fra loro successive, o tra l'ultima data di scadenza anniversaria e la scadenza finale dell'assicurazione
POLIZZA	il documento che prova l'assicurazione

PREMIO	La somma dovuta dal Contraente alla Società
RETRIBUZIONI	L'importo ottenuto dalla somma di quanto, al lordo anche delle ritenute previdenziali, i Dipendenti ed i Soggetti ad essi equiparati, ai sensi delle normative vigenti, obbligatoriamente assicurati presso l'I.N.A.I.L. e quelli eventualmente non soggetti alla assicurazione I.N.A.I.L., effettivamente ricevono a compenso delle loro prestazioni
RISARCIMENTO	La somma dovuta al danneggiato in caso di sinistro
SINISTRO	Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa
SINISTRO IN SERIE	una pluralità di sinistri imputabili ad una medesima causa generatrice anche se coinvolgono più persone e/o animali in anni o periodi diversi
O.V.U.D.	Ospedale Veterinario Universitario Didattico

Art. 2 - Attività assicurata e descrizione del rischio

La garanzia della presente polizza è operante per i rischi della responsabilità civile derivante all'Assicurato nella sua qualità di esercente l'Università degli Studi di Perugia per l'esplorazione di tutte le attività o competenze, istituzionali o meno, ordinarie e straordinarie, devolute, assunte o conferite, comprese quelle di carattere accessorio, preliminare, conseguente, complementare, accessorio, di solidarietà, ricreativo, volontario, sociale e quant'altro previsto dallo Statuto e dai vari Regolamenti, esercitate dall'Assicurato per legge, regolamenti, norme, delibere e/o altri atti amministrativi, compresi i provvedimenti emanati dai propri organi, attribuiti, consentiti e delegati all'Ente Contraente, comunque ed ovunque svolti con ogni mezzo ritenuto utile o necessario, ancorché a seguito di eventuali future modificazioni e/o integrazioni.

Le attività principali svolte dal Contraente, a solo titolo esemplificativo e non limitativo, sono le seguenti:

- Insegnamento, ricerca e impegno sul territorio;
- gestione di corsi universitari, ivi compresi quelli che contemplano attività assistenziali;
- attività riguardanti gli Studenti dei diversi corsi di studio che effettuano tirocini e stage per l'acquisizione di crediti formativi, in aziende pubbliche e private;
- collaborazione con enti pubblici e privati in Italia e all'estero, per attività di formazione, ricerca e innovazione di tutti i soggetti assicurati indicati nella definizione di assicurato;
- organizzazione di convegni, mostre, eventi sportivi, di seminari ed attività culturali e ricreative in genere, sia in Italia che all'Estero;
- ricerca e/o sperimentazione in genere svolta nei dipartimenti, laboratori, centri di ricerca, scuole di specializzazione;
- consulenza per conto di istituti o enti pubblici e/o privati;
- gestione diretta delle strutture ove si svolge attività conto terzi;
- proprietà e/o conduzione fabbricati;
- proprietà, locazione, comodato ed uso di macchine ed impianti vari;
- gestione diretta e/o affidata a terzi, di strutture, alloggi e residenze per studenti;
- attività e/o servizi di carattere amministrativo, sociale e ricreativo, compresa la responsabilità civile personale dei sorveglianti, degli animatori e operatori in genere, limitatamente alle lesioni personali e morte e /o danneggiamenti a cose.

La garanzia è operante per tutte le attività che possono essere svolte anche avvalendosi

di terzi o appaltatori/subappaltatori; in tal caso la garanzia vale per la responsabilità che possa ricadere sull'assicurato a titolo solidale o di committente.

La garanzia è inoltre operante per quanto tutto disciplinato con riferimento alle norme sul "Telelavoro" e del "lavoro agile".

Per l'individuazione degli assicurati e la loro entrata o cessazione nelle garanzie, si farà riferimento agli atti o registrazioni tenute dal Contraente, che si impegna, in caso di sinistro, a fornirne, a semplice richiesta, copia della Società.

Sezione 2 - CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

Art. 1 Variazioni del rischio

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e/o dell'Assicurato all'atto della stipulazione della polizza e relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio così come la mancata comunicazione di successivi aggravamenti di rischio, non comporteranno decadenza del diritto all'indennizzo, né riduzione dello stesso, né cessazione dell'assicurazione di cui agli artt. 1892, 1893, 1894 e 1898 del codice civile salvo il caso di dolo.

Per aggravamento del rischio si intende qualsiasi modifica dovuta a cause sopravvenute, non previste e non prevedibili, che determinano una diversa probabilità di verificarsi di un sinistro ovvero una variazione delle sue conseguenze tali che, se il nuovo stato di cose fosse esistito e fosse stato conosciuto, la Società non avrebbe consentito l'assicurazione o l'avrebbe consentita per un premio più elevato. Le variazioni che devono essere comunicate concernono circostanze di fatto interne all'organizzazione del Contraente in grado di determinare un aggravamento del rischio rilevante. Il Contraente non è tenuto a comunicare variazioni del rischio derivanti da sopravvenienze normative ovvero da modifiche degli orientamenti giurisprudenziali conseguenti a pronunce di merito o di legittimità.

Qualsiasi circostanza intervenuta successivamente all'aggiudicazione del contratto di assicurazione, che comporti una variazione del rischio, ai sensi del precedente comma, deve essere comunicata per iscritto dal Contraente alla Società entro trenta giorni dall'intervenuta conoscenza.

Nel caso di diminuzione del rischio, la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successivi alla comunicazione del Contraente ai sensi dell'art. 1897 C.C. con rinuncia al relativo diritto di recesso.

Art. 2 Assicurazione presso diversi Assicuratori

Si dà atto che possono sussistere altre assicurazioni per lo stesso rischio anch'esse operanti a primo rischio. In tal caso, per quanto coperto con la presente polizza, ma non coperto dalle altre, la Società risponde per l'intero danno e fino alla concorrenza del massimale previsto dalla presente polizza. Per quanto coperto di assicurazione sia dalla presente polizza sia dalle altre, la Società risponde nella misura risultante dall'applicazione dell'art. 1910 C.C.; resta salvo quanto diversamente disposto in tema di operatività temporale delle garanzie RCT.

In deroga a quanto disposto dal primo e secondo comma dell'art. 1910 c.c., il Contraente e gli Assicurati sono comunque esonerati dall'obbligo di comunicare alla Società l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio, fermo

restando che in caso di sinistro, il Contraente e gli Assicurati devono darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri, ai sensi dell'art. 1910 C.C..

Nel caso di esercizio del diritto di regresso spettante alla Contraente ai sensi dell'art. 2055 c.c. nonché di surrogazione della Società verso i terzi responsabili (esclusi tutti i soggetti assicurati) ai sensi dell'art. 1916 c.c. e dell'art. 1910 4° comma c.c. si conviene che le somme recuperate si intendono così attribuite:

- nel caso il sinistro sia totalmente in franchigia: per intero al Contraente stesso che le ha precedentemente esborsate;
- nel caso il sinistro sia totalmente a carico della Società: per intero alla Società che le ha precedentemente esborsate;
- nel caso il sinistro sia parzialmente in franchigia: al Contraente ed alla Società in proporzione all'esborso da ciascuno sostenuto.

Si precisa che relativamente ai sinistri derivanti da comportamenti o omissioni verificatesi antecedentemente alla decorrenza dell'assicurazione, la presente assicurazione non vale per tutti i sinistri per i quali siano operanti ed efficaci altre polizze stipulate precedentemente.

Art. 3 Variazione fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto

Qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza del quinto dell'importo del contratto, la stazione appaltante può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle condizioni originariamente previste. In tal caso l'appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto.

Art. 4 Durata dell'assicurazione

L'assicurazione ha durata di anni 3, con effetto alle ore 24.00 del 31.12.2023, e cesserà automaticamente alle ore 24.00 del 31.12.2026. Non è previsto il tacito rinnovo del contratto, pertanto, salvo diverso accordo tra le parti, l'assicurazione cesserà alla scadenza senza obbligo di disdetta.

È però facoltà del Contraente richiedere alla Società una proroga tecnica, temporanea della presente assicurazione, di 12 mesi con preavviso di almeno due mesi dalla scadenza, finalizzata all'espletamento o al completamento delle procedure di aggiudicazione della nuova assicurazione. La Società si impegna sin d'ora a prorogare in tal caso l'assicurazione, alle medesime condizioni contrattuali ed economiche.

Si conviene che la contraente ha la facoltà di recedere dal contratto dalla prima scadenza annuale con PEC da inviare con almeno 90 giorni di anticipo rispetto a ciascuna scadenza anniversaria.

Art. 5 Pagamento del premio e decorrenza della garanzia

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24.00 del giorno indicato in polizza ancorché il premio venga versato entro i 60 giorni successivi al medesimo.

Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24.00 del 60° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle

ore 24.00 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'art. 1901 del Codice Civile.

Ai sensi dell'art. 48 bis del DPR 602/1973 la Società dà atto che l'Assicurazione conserva la propria validità anche durante il decorso delle eventuali verifiche effettuata dal Contraente ai sensi del D. M. E. F. del 18 gennaio 2008 n° 40 e ss.mm.ii., ivi compreso il periodo di sospensione di 30 giorni di cui all'art. 3 del Decreto. Inoltre, il pagamento effettuato dal Contraente direttamente all'Agente di riscossione ai sensi dell'art. 72 bis del D.P.R. 602/1973 costituisce adempimento ai fini dell'art. 1901 c.c. nei confronti della Società assicurata.

In osservanza a quanto previsto dalla normativa vigente la trasmissione delle fatture dovrà essere effettuata esclusivamente in forma elettronica. In particolare, tutte le operazioni di ricevimento, riconoscimento, accettazione e/o rifiuto delle fatture elettroniche saranno effettuate mediante il sistema SDI (Sistema di Interscambio). Le fatture dovranno essere trasmesse a mezzo PEC all'indirizzo protocollo@cert.unipg.it ed essere intestate a Università degli Studi di Perugia Ufficio Gare, Piazza dell'Università, 1 Codice Univoco: 99NQWX.

I pagamenti saranno effettuati a mezzo mandato entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento delle singole fatture, previa acquisizione del DURC regolare e attestazione di regolare esecuzione del servizio.

La modalità di fatturazione elettronica dovrà essere utilizzata anche per il pagamento dei conguagli.

Art. 6 Regolazione del premio

Il premio è convenuto in base ad elementi di rischio variabile. Esso viene anticipato in via provvisoria nell'importo risultante dal conteggio esposto ed è regolato alla fine di ciascun periodo assicurativo annuo o della minor durata del contratto, secondo le variazioni intervenute durante lo stesso periodo negli elementi presi come base per il conteggio del premio.

Salvo che i dati necessari per la regolazione del premio siano già in possesso della Società, entro 120 giorni dalla fine di ogni periodo di assicurazione, il Contraente deve fornire per iscritto alla Società i dati necessari per il conteggio del premio consuntivo. Se il Contraente non effettua nel termine anzidetto la comunicazione dei dati, la Società deve fissargli, mediante atto formale di messa in mora, un ulteriore termine non inferiore a 30 giorni dandone comunicazione scritta.

Le differenze attive o passive risultanti dalla regolazione devono essere pagate nei 60 giorni successivi al ricevimento da parte del Contraente dell'apposita appendice ritenuta corretta di regolazione emessa dalla Società, mediante fatturazione elettronica secondo le modalità indicate dall'articolo che precede.

In caso di mancata comunicazione dei dati di regolazione o di mancato pagamento del premio di conguaglio non dovuti a comportamento doloso del Contraente, gli eventuali sinistri potranno essere indennizzati nella stessa proporzione esistente tra il premio versato a deposito e l'intero premio dovuto (deposito più regolazione).

Per i contratti scaduti, se il Contraente non adempie gli obblighi relativi alla regolazione del premio, la Società, fermo il suo diritto di agire giudizialmente, non è obbligata per i sinistri accaduti nel periodo al quale si riferisce la mancata regolazione.

Art. 7 Recesso per Sinistro

Dopo ogni sinistro e fino al 60 giorno dal pagamento o dal rifiuto dell'indennizzo, la Società ed il Contraente hanno facoltà di recedere dal contratto con preavviso di 60 giorni da darsi con lettera raccomandata. Il computo dei 60 giorni decorre dalla data di ricevimento della suddetta raccomandata da parte del Contraente. In ambedue i casi di recesso, la Società rimborserà al Contraente i ratei di premio pagati e non goduti, escluse le imposte, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso.

La Società congiuntamente alla volontà espressa di recedere dal contratto dovrà fornire, nella comunicazione stessa di recesso, al Contraente tutti i dati di cui all'art. 13 – "Obbligo di fornire dati sull'andamento del rischio" necessari per la redazione del bando di gara per l'affidamento del nuovo contratto assicurativo. Si precisa che il recesso non produce effetto in caso di mancata produzione dei dati richiamati.

Art. 8 Prova del contratto e modifiche dell'assicurazione

Pena l'applicazione della penale di cui all'art. 25 "Penali", la Società è obbligata a rilasciare al Contraente la polizza di assicurazione e le relative appendici contrattuali entro e non oltre 30 giorni dalla data di effetto di ciascun documento.

Le eventuali modifiche alla presente polizza debbono essere provate per iscritto. Eventuali variazioni che comportino aumenti di premio si ritengono operanti dalla decorrenza richiesta, fermo restando il pagamento del relativo premio entro 60 giorni dalla ricezione dell'appendice di variazione formalmente ritenuta corretta.

I pagamenti avverranno tutti dietro presentazione di fatturazione elettronica, come espressamente previsto al precedente art. 5.

Art. 9 Forma delle comunicazioni del Contraente alla Società

Tutte le comunicazioni tra le parti saranno eseguite, esclusivamente mediante posta elettronica certificata (P.E.C.). Per la sottoscrizione della documentazione (polizze, appendici diverse, ecc...) è richiesto l'utilizzo della firma digitale.

Art. 10 Oneri fiscali

Tutti gli oneri, presenti e futuri, relativi al premio sono a carico del Contraente anche se il pagamento ne sia stato anticipato dalla Società.

Art. 11 Foro competente

Per le controversie relative al presente contratto è competente, esclusivamente, l'autorità giudiziaria del luogo della sede del Contraente.

Art. 12 Interpretazione del contratto

Si conviene fra le Parti che, in caso di dubbio nell'interpretazione anche di una delle condizioni di polizza, si dovrà intendere che le stesse devono interpretarsi in senso conforme a quello in cui tali condizioni possano essere ritenute legittime e non contrarie a disposizione di legge; in ogni caso, verrà data l'interpretazione più estensiva e più favorevole all'Assicurato su quanto contemplato dalle condizioni tutte di polizza.

Art. 13 Assicurazione per conto di chi spetta – Titolarità dei diritti nascenti dal contratto

La presente polizza è stipulata dal Contraente in nome proprio e/o nell'interesse di chi spetta.

Art. 14 Obbligo di fornire dati sull'andamento del rischio

Pena l'applicazione della penale di cui all'ultimo comma del presente articolo, la Società:

1. entro 60 giorni dal termine di ciascuna annualità assicurativa,
2. entro 180 giorni antecedenti la scadenza finale del contratto,
3. nonché, in ogni caso di risoluzione anticipata del contratto, contestualmente all'esercizio del recesso,
4. oltre la scadenza contrattuale, al 31.12 di ogni anno e fino alla completa definizione di tutti i sinistri compresi i riservati,

si impegna a fornire al Contraente, in formato elettronico Microsoft Excel® o altro supporto informatico equivalente purché editabile, il dettaglio dei sinistri, così articolato: sinistri denunciati con indicazione del numero di sinistro attribuito dalla Società, data di accadimento dell'evento, data di denuncia, descrizione dell'evento, nonché lo stato per ciascun sinistro come di seguito elencato:

- a. sinistri riservati con indicazione dell'importo a riserva;
- b. sinistri pagati parzialmente con indicazione dell'importo già liquidato e la data di pagamento;
- c. sinistri liquidati con indicazione dell'importo liquidato e la data di pagamento;
- d. sinistri senza seguito;
- e. sinistri respinti.

La Società espressamente riconosce che le previsioni tutte contenute nella presente clausola contrattuale:

- la impegnano a redigere il documento di cui sopra secondo un'accurata ed aggiornata informativa;
- rappresentano un insieme di obbligazioni considerate essenziali per la stipulazione ed esecuzione del presente contratto assicurativo, in quanto necessarie a rendere tempestivamente ed efficacemente edotto il Contraente circa gli elementi costitutivi e qualificanti del rapporto contrattuale con la Società.

Gli obblighi precedentemente descritti non impediscono al Contraente di chiedere, ed ottenere, un aggiornamento in date diverse da quelle indicate.

In caso di inadempienza da parte della Società, il Contraente provvederà a formalizzare contestazione scritta assegnando alla Società non oltre 10 giorni naturali e consecutivi per adempiere ovvero per produrre controdeduzioni. Laddove la Società persista nell'inadempimento e ove le controdeduzioni non fossero pervenute entro il termine prescritto o non fossero ritenute idonee, verrà applicata una penale nella misura di € 50,00 giornalieri secondo le modalità indicate dall'art. 25 "Penali".

Art. 15 Obblighi inerenti la tracciabilità dei flussi finanziari in base alla L. n. 136/2010

La Società appaltatrice è tenuta ad assolvere a tutti gli obblighi di tracciabilità previsti dalla legge n. 136/2010.

Nel caso in cui la Società, nei rapporti nascenti con i propri eventuali subappaltatori, subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, abbia notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 della legge n. 136/2010

ne dà immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura- Ufficio territoriale del Governo della Provincia ove ha sede la Stazione appaltante.

L'Amministrazione può verificare, in occasione di ogni pagamento all'appaltatore e con interventi di controllo ulteriori, l'assolvimento da parte dello stesso, dei subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, agli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

La Società s'impegna a fornire ogni documentazione atta a comprovare il rispetto, da parte propria nonché dei subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010.

Secondo quanto previsto dall'art. 3 comma 9 bis della legge n. 136/2010, il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, nelle transazioni finanziarie relative a pagamenti effettuati dagli appaltatori, subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c.. La risoluzione si verifica quando la parte interessata dichiara all'altra che intende valersi della presente clausola risolutiva. La risoluzione, in base all'art. 1458 c.c., non si estende alle obbligazioni della Società derivanti da sinistri verificatisi antecedentemente alla risoluzione del contratto.

Art. 16 Ispezioni e verifiche della Società

La Società ha sempre il diritto di ispezionare il rischio, visitando e verificando i beni assicurati, potendo accedere, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, a beni mobili ed immobili, luoghi, libri e registri, documenti amministrativi, ogni altro documento probatorio, atti, contratti, ecc... L'Assicurato ha l'obbligo di fornire tutte le occorrenti indicazioni ed informazioni. Tutti gli oneri relativi a tali ispezioni sono posti per intero a carico della Società. Le ispezioni possono essere effettuate da personale dipendente della Società ovvero da soggetti terzi da essa incaricati, in quest'ultimo caso previo benestare dell'Assicurato.

Art. 17 Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

Art. 18 Rinuncia alla surrogazione

Salvo il caso in cui il danno sia dovuto a dolo o colpa grave accertata con sentenza passata in giudicato, la Società rinuncerà al diritto di surrogazione nei confronti degli amministratori e dipendenti del Contraente nonché delle persone delle quali si avvale nello svolgimento della propria attività.

Art. 19 Estensione territoriale

L'Assicurazione vale per mondo intero.

Art. 20 Coassicurazione e Delega

Qualora l'assicurazione fosse ripartita per quote determinate tra Società ai sensi dell'art. 1911 del c.c., le stesse devono essere indicate nel riparto allegato alla Polizza, ferma restando - in deroga al medesimo articolo 1911 c.c. - la responsabilità solidale di tutte le Imprese coassicurate nei confronti del Contraente e dell'Assicurato per le obbligazioni assunte con la stipula dell'Assicurazione.

La Spettabile, all'uopo designata Coassicuratrice Delegataria, dichiara di aver ricevuto mandato dalle coassicuratrici indicate nel riparto a:

- firmare la Polizza e gli atti sopraindicati anche in loro nome e per conto e ciò vale anche per il presente atto,
- incassare i premi dell'Assicurazione e pagare gli indennizzi,
- ricevere e inviare ogni comunicazione relativa all'Assicurazione, ivi incluse quelle relative a proroghe e recesso,

in nome proprio e per conto delle Coassicuratrici.

Resta inteso che al pagamento dell'indennizzo, in virtù della disposizione suindicata, sono obbligate solidalmente tutte le Imprese Coassicate, per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

Art. 21 Sanction Clause / OFAC

Le Parti riconoscono che l'Italia adotta o è parte di organizzazioni internazionali che adottano provvedimenti di embargo o sanzionatori a carico di stati esteri che possono imporre restrizioni alla libertà delle parti di assumere o dare esecuzione ad obbligazioni contrattuali.

La Società non sarà pertanto tenuta a prestare copertura né sarà tenuta al pagamento di alcun indennizzo e/o risarcimento né a riconoscere alcun beneficio in virtù della presente polizza, qualora la prestazione di tale copertura, il pagamento di tale indennizzo e/o risarcimento, o il riconoscimento di tale beneficio esponga la Società a sanzioni, divieti o restrizioni imposti da risoluzioni delle Nazioni Unite o a sanzioni commerciali ed economiche previste da provvedimenti della Repubblica italiana, dell'Unione Europea, del Regno Unito o degli Stati Uniti d'America.

La presente disposizione abroga e sostituisce ogni norma difforme contenuta nelle Condizioni di Assicurazione.

ART. 22 Responsabile/Referente del servizio per la Società

Prima della stipula della polizza assicurativa, la Società deve nominare un Responsabile/Referente Unico incaricato di dirigere, coordinare, controllare le attività connesse alla polizza in questione e in grado di fornire tutte le informazioni dovessero rendersi necessarie al Contraente nel corso di vigenza della polizza e fino a dodici mesi successivi alla scadenza della stessa. La Società dovrà fornire le generalità (nome e cognome), un recapito cellulare e uno fisso per una reperibilità certa ed immediata, nonché un indirizzo e-mail. In caso di impedimento o assenza del Responsabile/Referente, lo stesso dovrà darne tempestiva notizia al RUP, indicando contestualmente il nominativo del sostituto e i recapiti e punti di contatto come sopra indicati.

Art. 23 Revisione prezzi

Qualora nel corso di esecuzione del contratto, al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, si determina una variazione, in aumento o in diminuzione, del costo del servizio superiore al cinque per cento dell'importo complessivo, i prezzi sono aggiornati, nella misura dell'ottanta per cento della variazione, in relazione alle prestazioni da eseguire. Ai fini del calcolo della variazione dei prezzi si utilizzeranno gli indici dei prezzi alla produzione dell'industria e dei servizi. Tali indici sono pubblicati, unitamente alla relativa metodologia di calcolo, sul portale istituzionale dell'ISTAT in conformità alle

pertinenti disposizioni normative europee e nazionali in materia di comunicazione e diffusione dell'informazione statistica ufficiale.

Art. 24 Trattamento dei dati

Ai sensi del D. Lgs. 196/2003 e del Regolamento UE 2016/679, ciascuna delle parti (Contraente, Assicurato, Società) consente il trattamento dei dati personali rilevabili dalla polizza o che ne derivino, per le finalità strettamente connesse agli adempimenti degli obblighi contrattuali.

Art. 25 Penali

In caso di inadempienza da parte della Società rispetto a quanto indicato agli artt. 8 – “Prova del contratto e modifiche dell'assicurazione”, art. 14 – “Obbligo di fornire dati sull'andamento del rischio” e negli altri casi di inadempimento previsti nel presente Capitolato, il Contraente provvederà a formalizzare contestazione scritta assegnando alla Società non oltre 10 giorni consecutivi per adempiere ovvero produrre controdeduzioni. Laddove la Società persista nell'inadempimento e ove le controdeduzioni non fossero pervenute entro il termine prescritto o non fossero ritenute idonee, verrà applicata una penale nella misura di € 50,00 giornaliera o altro importo commisurato alla gravità dell'inadempienza.

Le penali dovranno essere versate nel termine di 10 giorni dalla data in cui il RUP comunica l'applicazione delle specifiche penali. Decorso tale termine, il Contraente potrebbe provvedere, senza necessità di messa in mora e con semplice provvedimento amministrativo, all'incameramento di una quota della cauzione definitiva pari all'ammontare della penale comminata.

Art. 26 Pagamenti a favore dell'Ateneo

In base alla normativa vigente, l'Università degli Studi di Perugia, deve incassare mediante il nuovo sistema dei pagamenti PagoPa, quindi tutte le somme da corrispondere all'Ateneo a qualunque titolo (risarcimento, rimborso, pagamento ...) dovranno avvenire attraverso il suddetto metodo.

E' esclusa ogni altra forma di pagamento.

Art. 27 Disposizione finale

Rimane convenuto che si intendono operanti solo le presenti norme dattiloscritte.

La firma apposta dalla Contraente su moduli a stampa forniti dalla Società Assicuratrice vale solo quale presa d'atto del premio e della ripartizione del rischio tra le Società partecipanti alla coassicurazione.

Sezione 3 – Condizioni di assicurazione

Art. 1 Oggetto dell'assicurazione di Responsabilità Civile verso Terzi (R.C.T.)

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, a titolo di risarcimento (capitale, interessi, rivalutazione e spese), quale civilmente responsabile ai sensi di legge, per tutti i danni, non espressamente esclusi, involontariamente cagionati a terzi, per morte, per lesioni personali, per danneggiamenti a cose, in conseguenza di un fatto verificatosi in relazione all'attività svolta comprese tutte le operazioni e attività, preliminari e conseguenti, accessorie, collegate, sussidiarie, complementari.

L'assicurazione vale anche per la responsabilità civile derivante da fatto doloso e/o gravemente colposo di persone delle quali l'Assicurato debba rispondere ai sensi di legge, compresi gli studenti.

La Società si obbliga inoltre a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare in seguito all'azione di rivalsa promossa da Terzi eventualmente chiamati a risarcire in prima istanza i soggetti danneggiati.

Art. 2 – Oggetto dell'Assicurazione di Responsabilità Civile verso i Prestatori di lavoro (R.C.O.)

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile per infortuni sul lavoro accaduti durante il tempo dell'assicurazione sofferti dai propri dipendenti, amministratori, dirigenti, parasubordinati e soggetti impiegati in lavori socialmente utili, e comunque dai soggetti per i quali la normativa vigente pone a carico dell'Assicurato l'iscrizione all'Inail.

In forza di tale garanzia, l'Assicurato rimarrà indenne da:

1. eventuali azioni di regresso esperite dall'INAIL ai sensi dei DPR 30 giugno 1965 n. 1124 e DLgs 23 febbraio 2000 n. 38 e/o dall'INPS ai sensi della legge 12 giugno 1984 n. 222;
2. erogazione di somme che l'Amministrazione sia condannata a pagare in sede di giudizio all'infortunato non tutelato dall'assicurazione di legge o agli aventi diritto;
3. erogazione all'infortunato o agli aventi diritto di somme che l'Assicurato sia condannato a pagare in sede di giudizio a titolo di risarcimento di danni (danno biologico e danno morale compresi) eccedenti o non rientranti nella disciplina 10 dei DPR 30 giugno 1965 n. 1124 e DLgs 23 febbraio 2000 n. 38.

L'assicurazione è estesa ai rischi delle malattie professionali riconosciute dall'INAIL e/o dalla magistratura.

Relativamente alla garanzia RCO l'assicurazione si estende al personale del contraente che opera in regime di telelavoro/smartworking.

Le garanzie di cui ai precedenti punti 1), 2) e 3) sono inoltre operanti:

- in conseguenza di involontaria violazione delle disposizioni inerenti la tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro di cui al D. Lgs. 9 aprile 2008 n° 81 e s.m.i., in esse ricomprese la mancata o ritardata adozione di atti e provvedimenti obbligatori, salvo il caso di dolo del Legale Rappresentante;
- in relazione alla responsabilità civile personale dei soggetti titolari delle funzioni, delegabili o non delegabili, inclusi i soggetti delegati, di seguito elencate:
 - a) Datore di Lavoro – Dirigente – Preposto – Medico Competente – Rappresentanti dei lavoratori e tutti i lavoratori stessi,
 - b) Committente – Responsabile dei lavori – Coordinatore per la Progettazione – Coordinatore per l'Esecuzione, con esclusione delle sanzioni per le quali è vietata la copertura assicurativa ai sensi dell'art. 12 del D. Lgs. 7/9/2005 n° 209;
- In conseguenza di danni sofferti da terzi e prestatori di lavoro come precedentemente definiti, ivi inclusi gli appaltatori, subappaltatori e loro dipendenti;
- In relazione a fatti connessi ad involontaria violazione della previgente normativa di cui al D. Lgs 626/94 e s.m.i. e al D. Lgs. N. 494/96 e s.m.i., inclusa la Responsabilità civile personale derivante al responsabile della sicurezza e salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro, nominato dall'Assicurato ai sensi della legge n. 626/94 e s.m.i. e per la Responsabilità civile personale derivante al coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la realizzazione dell'opera, ai sensi della legge n. 494/96 e s.m.i.;
- Tanto l'assicurazione RCT quanto l'assicurazione RCO valgono anche per le azioni di

rivalsa esperite dall'INPS o da Enti simili ai sensi dell'art. 14 della Legge n. 222 del 12/06/84 e s.m.i. o di altre simili vigenti disposizioni.

L'assicurazione è efficace alla condizione che, al momento del sinistro, l'Assicurato sia in regola con gli obblighi per l'assicurazione di legge; qualora tuttavia l'irregolarità derivi da comprovate inesatte o erronee interpretazioni delle norme di legge vigenti in materia, l'assicurazione conserva la propria validità.

Quanto suddetto, è operante anche nei confronti di apprendisti o personale in prova per brevi periodi, anche quando non esista ancora regolare denuncia degli stessi all'INAIL.

Art. 3 Rinuncia all'azione di rivalsa

L'assicuratore rinuncia all'azione di rivalsa verso i responsabili, ad eccezione degli atti compiuti con dolo e colpa grave da dipendenti e amministratori, accertati con sentenza definitiva passata in giudicato.

Art. 3 – Malattie professionali

La garanzia di Responsabilità Civile verso i Prestatori di Lavoro (R.C.O.) è estesa al rischio delle malattie professionali indicate dalle tabelle allegate al D.P.R. n.1124/1965 o contemplate dal D.P.R. n. 482/1975 e successive modifiche, integrazioni ed interpretazioni, in vigore al momento del sinistro, nonché a quelle malattie che fossero riconosciute come professionali dalla magistratura con sentenza passata in giudicato. L'estensione spiega i suoi effetti per le richieste di risarcimento avanzate per la prima volta nei confronti dell'Assicurato dopo la decorrenza della presente polizza indipendentemente dall'epoca in cui si siano verificate le cause che hanno dato luogo alla malattia o lesione, ma che si siano manifestate entro 24 mesi dalla data di cessazione della garanzia o del rapporto di lavoro.

La garanzia non vale:

1. per le malattie professionali connesse alla lavorazione e manipolazione dell'amianto;
2. per le malattie professionali:
 - a) conseguenti alla intenzionale mancata osservanza delle disposizioni di legge addebitabile a titolo di dolo del Legale Rappresentante della Contraente;
 - b) conseguenti alla intenzionale mancata prevenzione del danno, per omesse riparazioni od adattamenti dei mezzi predisposti per prevenire o contenere fattori patogeni addebitabile a titolo di dolo del Legale Rappresentante della Contraente.

Questa esclusione cessa di avere effetto successivamente all'adozione di accorgimenti ragionevolmente idonei, in rapporto alla circostanza di fatto e di diritto, a porre rimedio alla preesistente situazione.

Il massimale di garanzia indicato in polizza per sinistro rappresenta comunque la massima esposizione della Società:

1. per più danni, anche se manifestatisi in tempi diversi durante il periodo di validità della garanzia, originati dal medesimo tipo di malattia professionale;
2. per più danni verificatisi in uno stesso periodo di assicurazione.

Art. 4 – Estensioni e precisazioni di garanzia

A maggior chiarimento e a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, la garanzia s'intende estesa a:

1. Attività Socio-assistenziali:

La responsabilità per tutte le attività istituzionali di contenuto socio-assistenziale svolte a favore di adulti, anziani o minori anche se non autosufficienti o portatori di handicap fisico o mentale, nonché di soggetti socialmente svantaggiati, in virtù di Leggi,

regolamenti, convenzioni, deliberazioni, determinazioni, decreti ed anche semplicemente di fatto. L'Assicurazione comprende la responsabilità derivante dall'affidamento dei minori presso le famiglie, compresa la responsabilità personale ricadenti sulle famiglie nei confronti degli affidati e/o viceversa, nonché i danni che i minori affidati possono arrecare a terzi. La garanzia include la responsabilità dell'Assicurato per i danni cagionati del personale sanitario, medico, infermieristico e tecnico, anche se non alle dirette dipendenze dall'Assicurato.

2. Circolazione in area privata:

la responsabilità civile derivante per i danni a terzi inclusi i terzi trasportati su veicoli a motore di proprietà o in uso all'Assicurato, mentre circolano all'interno dei recinti degli insediamenti, salvo quanto oggetto dell'Assicurazione obbligatoria ai sensi del Titolo X del Codice delle Assicurazioni Private.

3. Committenza auto:

la responsabilità civile derivante all'Assicurato ai sensi dell'Art. 2049 del Codice Civile per danni cagionati a terzi dai suoi dipendenti e commessi, in relazione alla guida di autovetture, ciclomotori, motocicli purché i medesimi non siano di proprietà o in usufrutto dell'Assicurato o allo stesso intestati al PRA ovvero a lui locati. La garanzia vale anche per i danni corporali cagionati alle persone trasportate.

4. Committenza lavori:

la responsabilità derivante in qualità di committente di lavori e servizi commissionati a terzi, sempre restando esclusi i danni alle opere stesse ex art. 1669 c.c. L'Assicurazione si intende operante in qualità di committente dei lavori di progettazione, realizzazione, ristrutturazione, completamento, potenziamento, collaudo, manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere e degli impianti, inclusi gli scavi, i reinteri e le opere provvisorie. La garanzia non comprende la responsabilità degli appaltatori stessi e loro dipendenti e resta salva l'esperibilità dell'azione di rivalsa della Società nei confronti degli stessi.

5. Condotture ed impianti sotterranei:

la responsabilità dell'Assicurato per i danni alle condutture ed agli impianti sotterranei inclusi i danni causati da scavo, posa, reinterro, cedimento e franamento del terreno.

6. Corsi e manifestazioni:

la Responsabilità civile derivante all'Assicurato dallo svolgimento, partecipazione, gestione, organizzazione o committenza di qualunque tipo di attività complementare a quella istituzionale quali a titolo esemplificativo e non limitativo: corsi di istruzione e formazione, concorsi ed esami, seminari, visite guidate, conferenze, tavole rotonde, manifestazioni religiose, spettacoli, attività promozionali, culturali, tradizionali o folkloristiche, turistiche, commerciali, sportive, musicali, artistiche, circensi, politiche o sindacali, ed altri simili eventi, anche con prove pratiche, esposizione o utilizzo di materiali, strumenti, apparecchiature, impianti ed installazioni, animali propri di terzi, compreso l'allestimento e smontaggio di stand.

E' incluso il montaggio, l'allestimento, la conduzione e lo smontaggio degli stand, palchi ed altro fatti anche da terzi, con rinuncia all'azione di rivalsa verso gli enti organizzatori; la garanzia si intende prestata anche per conto e nell'interesse di tali enti. Si intende compresa l'organizzazione di stages, tirocini, master, corsi di formazione e/o aggiornamento professionale aperti anche a soggetti esterni non dipendenti; devono intendersi compresi i danni cagionati dagli studenti e/o ospiti e sono considerati terzi tra loro gli studenti e/o gli ospiti. Si intende compresa la responsabilità civile per i danni riportati dagli artisti, orchestrali e protagonisti, limitatamente alle lesioni personali od alla morte, danni alle cose e alla loro persona. Sono compresi i viaggi organizzati dal Contraente a scopi didattici e scientifici ovunque effettuati.

7. Cose in consegna e custodia:

la responsabilità derivante all'Assicurato per i danni arrecati alle cose in consegna e/o custodia all'Assicurato.

8. Farmacie e dispensari farmaceutici:

la responsabilità civile derivante dalla distribuzione e dallo smercio di prodotti in genere compresi i farmaceutici ed i galenici. L'assicurazione comprende i danni cagionati, entro 1 (uno) anno dalla consegna e comunque durante il periodo di validità dell'assicurazione, dai prodotti somministrati o venduti, esclusi quelli dovuti a difetto originario dei prodotti stessi. Per i generi alimentari e farmaceutici di produzione propria somministrati o venduti nello stesso esercizio, l'assicurazione vale anche per i danni dovuti a difetto originario del prodotto.

9. Furto:

la responsabilità derivante all'assicurato per i danni di furto cagionati a terzi da persone che si siano avvalse, per compiere l'azione delittuosa, di impalcature e ponteggi eretti per conto dell'assicurato, nonché per i danni da furto alle cose depositate dagli utenti in cassette ed armadietti a ciò dedicati.

10. Incendio:

la responsabilità per danni a cose altrui derivanti da incendio, esplosione o scoppio, cagionato dall'Assicurato o da cose dell'Assicurato o da lui detenute. In presenza di garanzia "ricorso terzi" operante per gli stessi rischi su altra polizza, la copertura di cui alla presente clausola sarà operante solo in eccesso o per differenza di condizioni rispetto a tale altra polizza.

11. Inquinamento accidentale:

L'Assicurazione si intende operante per i danni di qualunque natura conseguenti ad inquinamento dell'atmosfera, infiltrazione e contaminazione di acque, terreni o colture, interruzioni od impoverimento di deviazioni e sorgenti o corsi d'acqua, alterazione o impoverimento di falde acquifere, di giacimenti di minerali ed in generale di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento a condizione che i medesimi siano derivati da eventi aventi causa imprevista, improvvisa e repentina. In caso di sinistro indennizzabile si intendono compresi in garanzia i costi di ripristino fino ad un massimo del 10% del sotto limite garantito per la presente garanzia. Restano in ogni caso escluse le conseguenze di inquinamento graduale e progressivo.

12. Interruzione di attività:

la responsabilità derivante da interruzione o sospensione totali o parziali di attività industriali, artigianali, commerciali, agricole o di servizi in conseguenza di sinistro indennizzabile.

13. Mezzi di trasporto sotto carico e scarico e in sosta:

la responsabilità per danni cagionati ai mezzi di trasporto sotto carico e scarico, ai veicoli di terzi e/o di dipendenti stazionanti nell'ambito dei luoghi ove sono ubicate le strutture o le sedi amministrative dell'Assicurato.

14. Parcheggio:

la responsabilità derivante all'Assicurato dalla proprietà ed esercizio di aree di sosta e parcheggi, compresi i danni ai veicoli di terzi, escluso il furto, rimossi o posti sotto sequestro.

15. Privacy:

la responsabilità derivante agli Assicurati per i danni patrimoniali puri ai sensi di quanto previsto dal D. Lgs. 196/03 e s.m.i e Regolamento EU 2016/679.

16. Proprietà e conduzione di beni immobili, fabbricati, reti e impianti, aree e terreni: la responsabilità civile derivante da proprietà, conduzione, uso e manutenzione, ordinaria e straordinaria, sopraelevazione, demolizione e ampliamento di fabbricati comprese tensostrutture, terreni, impianti ed attrezzature che possono essere usati, oltre che dall'Assicurato per la sua attività, da Terzi. L'Assicurazione comprende, a titolo esemplificativo e non limitativo: ascensori, montacarichi, centrali termiche, autoclavi, cancelli anche elettrici, recinzioni, parchi e giardini, strade ad uso interno, locale adibito ad Aula Magna, eliporto, nulla escluso né eccettuato.

17. RC Personale dei Dipendenti e degli Studenti:

la responsabilità civile personale di Amministratori, di tutti i dirigenti e dipendenti di tutte le categorie e delle persone non dipendenti (a titolo esemplificativo ma non limitativo: Rettore, Pro Rettore, membri del Consiglio di Amministrazione e del Senato Accademico, Direttore Generale, prestatori d'opera in affitto, c.d. lavoratori interinali, prestatori/collaboratori coordinati e continuativi a progetto (parasubordinati), che svolgono attività, anche volontaria, per conto della Contraente/Assicurata, per danni conseguenti a fatti colposi verificatisi durante lo svolgimento delle proprie mansioni ed arrecati:

- alle persone considerate "terzi", in base alle condizioni di polizza, entro il limite del massimale pattuito per la RCT;
- agli altri dipendenti dell'Assicurato, regolarmente assicurati ai sensi del DPR 30 giugno 1965 n.1124, limitatamente alle lesioni corporali (escluse le malattie professionali) dagli stessi subite in occasione di lavoro o di servizio, entro il limite del massimale pattuito per la RCO.

E' compresa la RC personale di tutti gli Assicurati qualora si rechino, in base ad accordi e/o convenzioni, presso altre istituzioni Universitarie, Enti o Aziende, in Italia o all'estero, per svolgervi attività istituzionale. La garanzia viene estesa alla responsabilità civile propria dei dipendenti dell'Assicurato/Contraente, ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii. La garanzia viene estesa alla responsabilità civile imputabile all'Assicurato in relazione ad erronea o mancata applicazione della normativa sulla sicurezza sul lavoro.

È altresì compresa la responsabilità civile personale per i danni involontariamente cagionate a terzi conseguenti a violazioni in materia di trattamento di dati personali.

Si intende altresì compresa la responsabilità civile personale di:

- a) studenti, stagisti, borsisti, allievi, volontari, specializzandi, dottorandi, borsisti, tirocinanti, ecc.. (con esclusione dei Medici che effettuano qualsiasi tipo di specializzazione in base a quanto previsto dal D. lgs. 368/1999, modificato dalla legge 266/2005 e ss.mm.ii. ma esclusivamente quando gli stessi svolgono tali attività presso le Aziende), sia in Italia che all'Estero, per danni conseguenti a fatti colposi verificatisi durante lo svolgimento delle proprie mansioni ed attività, ed arrecati a terzi ed ai dipendenti del Contraente;
- b) gli studenti, che svolgono attività di tirocinio, iscritti ai Dipartimenti/Facoltà, a corsi di Diploma Universitari, a corsi e scuole di perfezionamento, a corsi di tirocinio post-laurea ecc, ai sensi dell'art. 18 del L 196/97 e successivi regolamenti di attuazione del 25.03.98 n° 142 nonché ogni attività di tirocinio pratico di apprendimento svolta da studenti e/o laureati;
- c) studenti iscritti ai corsi di laurea in odontoiatria e protesi dentaria ai sensi della legge 20/03/1984 n° 47;
- d) Studenti, Professori, dottorandi, tecnici, ricercatori, lettori a contratto, laureati frequentatori, iscritti alle Scuole di Specializzazione che collaborano, a qualsiasi titolo, all'attività dell'Assicurato, i membri delle associazioni di volontariato che prestino la loro opera in favore dell'Assicurato, gli Studenti volontari che svolgono assistenza ai disabili,

i collaboratori (inclusi il personale che effettua il servizio civile) di ogni ordine e grado dell'Assicurato e soggetti ad essi equiparati, per danni arrecati a terzi o a Prestatori di lavoro dipendenti della Contraente in relazione allo svolgimento delle loro mansioni (inclusi D. Lgs. 81/2008, 494/96, legge 109/94 e loro successive modifiche e incluso il cosiddetto "telelavoro");

e) Studenti, sia in Italia che all'estero, per i danni involontariamente cagionati a terzi per morte, lesioni personali e danneggiamenti a cose, in conseguenza di un fatto verificatosi in relazione all'attività svolta, anche quando si recano presso altre istituzioni universitarie, enti pubblici o privati, in base ad accordi e/o convenzioni, o comunque dietro l'espressa autorizzazione del Contraente, per svolgere attività istituzionali (attività di ricerca, periodi di stage, viaggi di studi, tirocini formativi e di orientamento, tirocini, prove pratiche ed esperienze, compreso il tirocinio svolto ai fini del superamento dell'esame di stato), visite di istruzione, e similari.

Agli effetti della presente Assicurazione le aziende e gli enti ospitanti assumono la qualifica di terzi. Resta salva la facoltà di surroga spettante alla Società in caso di dolo dei soggetti sopra indicati, giudizialmente accertati con sentenza definitiva.

18. Rigurgito di fogne e allagamenti:

la responsabilità dell'Assicurato per i danni da rigurgito di fogne e/o spargimento di acqua conseguenti a rottura di tubazioni e condutture.

19. Scuole:

la Responsabilità derivante dalla gestione di scuole, compresa la Responsabilità civile del personale direttivo, docente e non docente, e degli organi collegiali e la Responsabilità civile personale degli alunni per i danni fra loro ed a Terzi, compreso il personale direttivo, docente e non docente, e degli organi collegiali;

20. Sicurezza sui luoghi di lavoro:

la Responsabilità Civile derivante all'Assicurato per involontaria inosservanza della normativa in materia di prevenzione infortuni, sicurezza del lavoro, malattie professionali ed igiene dei lavoratori, nonché delle norme di cui al D.L.vo 81/2008 e successive modifiche e integrazioni.

21. Vigilanza:

la Società prende atto che il servizio di Polizia Locale può essere svolto con dotazione di armi da fuoco, cani e cavalli, sia durante il servizio che durante gli allenamenti nell'ambito del poligono di tiro ed incluso l'eccesso colposo di legittima difesa.

22. Danni ai veicoli:

la responsabilità civile dell'Assicurato per danni (esclusi quelli da furto) arrecati a veicoli di proprietà di terzi, dipendenti, del Rettore, degli Amministratori in sosta nelle aree di pertinenza del Contraente.

23. Danni ai locali, alle cose di terzi ed alle cose sulle quali si eseguono i lavori:

la responsabilità civile derivante all'Assicurato per i danni ai locali ed alle cose di terzi trovantisi nell'ambito di esecuzione dei lavori e dei servizi, nonché alle cose sulle quali si eseguono i lavori, ma esclusi i danni necessari e quelli alle cose direttamente oggetto dei lavori medesimi

24. Comodato – leasing – locazione:

L'Assicurazione è valida anche per la responsabilità civile dell'Assicurato relativamente a beni concessi in comodato, leasing, locazione e simili. Premesso che l'Assicurato può utilizzare fabbricati di proprietà di terzi in virtù di contratti di comodato, leasing, locazione, l'Assicurazione è altresì estesa alla responsabilità civile derivante all'Assicurato da accollo contrattuale della responsabilità civile facente capo al proprietario dei fabbricati medesimi nei limiti previsti dagli usi contrattuali e dalle norme di legge.

25. Proprietà ed uso macchinari:

l'Assicurazione comprende la responsabilità civile dell'Assicurato derivante dalla proprietà e dall'uso di mezzi di trasporto e/o sollevamento ancorché semoventi, impiegati per operazioni connesse con l'attività svolta dall'Assicurato, esclusi comunque i rischi inerenti alla circolazione degli stessi e come tali soggetti all'obbligo dell'assicurazione di cui al Decreto Legislativo n. 209 del 7 settembre 2005.

26. Proprietà/gestione di mense e bar:

proprietà e/o gestione della mensa e del bar aziendali. E' altresì compresa la responsabilità per i danni corporali anche se subiti dal dipendente in conseguenza della somministrazione di cibi e bevande. Qualora la gestione sia affidata a terzi, è compresa la sola responsabilità che possa far carico all'Assicurato nella sua qualità di committente dei servizi

27. Squadre antincendio:

la responsabilità civile derivante all'assicurato dall'attività di squadre antincendio e di sicurezza organizzate e composte da dipendenti dell'assicurato

28. Impianti sportivi:

la responsabilità civile derivante all'Assicurato dalla proprietà e/o gestione di impianti sportivi in genere, compreso servizi e dipendenze, nonché l'organizzazione di corsi sportivi comprese attività sportive e ricreative aziendali anche svolte tramite CUS, Circolo Ricreativo Culturale Universitario "S. Martino", CRAL e/o enti aventi autonomia personale giuridica.

29. Conferimento rifiuti speciali:

responsabilità civile derivante al Contraente da conferimento di rifiuti speciali, infettivi, tossici o nocivi. La garanzia è operante in conseguenza di un evento verificatosi durante il trasporto e/o lo smaltimento di detti reflui, che abbiano provocato a terzi lesioni corporali e/o inquinamento dell'ambiente a condizione che il conferimento dei rifiuti sia affidato ad imprese regolarmente autorizzate ai sensi delle disposizioni di legge vigenti;

30. Infermeria:

la responsabilità civile derivante all'assicurato dalla gestione del servizio di infermeria, esclusa la responsabilità civile professionale del personale medico e parasanitario.

31. Altre attività – garanzie

Si intendono compresi:

- i danni derivanti dalla detenzione e uso di fonti radioattive o magnetiche, in connessione con le attività indicate in polizza e nel rispetto delle norme vigenti in materia e delle prescrizioni dell'autorità competente;

- i danni derivanti dalla detenzione e uso di apparecchi ad uso medico ed elettromedicale, sperimentale, diagnostico, terapeutico, anche se di proprietà di terzi, compresi apparecchi a raggi X, radioisotopi, radionuclidi ed altre apparecchiature consimili;

- responsabilità civile derivante al Contraente da conferimento di rifiuti speciali, infettivi, tossici o nocivi. La garanzia è operante in conseguenza di un evento verificatosi durante il trasporto e/o lo smaltimento di detti reflui, che abbiano provocato a terzi lesioni corporali e/o inquinamento dell'ambiente a condizione che il conferimento dei rifiuti sia affidato ad imprese regolarmente autorizzate ai sensi delle disposizioni di legge vigenti;

- i danni derivanti, direttamente o indirettamente, da: produzione, trattamento, sottoposizione a test, detenzione di ogni tipo di materiale o sostanza di origine umana o animale (ad esempio tessuti, cellule, organi, sangue, urina, secrezioni varie, ecc.) nonché di ogni prodotto biosintetico o di ogni prodotto derivato da tali materiali o sostanze. La garanzia viene prestata per le richieste di risarcimento che provengono dal contraente;

-responsabilità civile derivante dalla somministrazione, distribuzione, utilizzazione di prodotti chimici, medicinali, farmaceutici, parafarmaceutici, direttamente o tramite enti o persone convenzionate nel rispetto delle leggi vigenti ferma l'azione di rivalsa spettante alla società nei confronti dei terzi responsabili;

-responsabilità civile per i danni derivanti all'Assicurato dall'esistenza e dall'esercizio di laboratori chimici, di sperimentazione diversa da quella farmacologica, di ricerca e di analisi, compreso il rischio conseguente alla elaborazione di esiti e referti e comunque la responsabilità civile per danni conseguenti ad errori durante la redazione, consegna, smarrimento, conservazione degli atti e/o documenti inerenti l'attività.

- Sono equiparati all'Assicurato a tutti gli effetti di polizza, anche Enti, strutture e organizzazioni e/o Società collegate e/o controllate dall'Assicurato, svolgenti attività rientranti in quanto descritto nel presente capitolato.

32. Altre precisazioni:

a) Sono compresi in garanzia i danni provocati dai soggetti assicurati che si trovino:

- nell'ambito dell'Università sia per ragioni di studio sia durante l'attività sportiva o ricreativa;

- fuori dall'ambito dell'Università, quando svolgono attività per conto dell'Università stessa;

- che si trovino presso altre Università, Istituti scolastici ed Enti o società vari in genere per ragioni di studio in qualsiasi paese del mondo.

Tutte le suddette persone sono considerate anche terzi tra di loro. Per gli studenti delle scuole superiori partecipanti a stage, la garanzia deve valere sia per l'attività didattica, sia per tutte le attività illustrate nel programma dello stage, comprese le attività ricreative, sia durante la permanenza presso gli alloggi.

b) È compresa la responsabilità civile professionale derivante a termini di legge a tutti gli specializzandi, tirocinanti pre e post-laurea, dottorandi ecc. nelle varie discipline e dipartimenti/facoltà universitarie limitatamente all'attività svolta all'interno e/o per conto dell'Università o, se svolta all'esterno, esclusivamente dietro autorizzazione o mandato della Contraente riscontrabile da documentazione ufficiale da esibire a richiesta della Società. Questa garanzia è prestata con l'applicazione dello scoperto, della franchigia e dei limiti di risarcimento previsti dall'apposita tabella.

c) La garanzia comprende altresì l'erogazione di tutte le prestazioni effettuate anche tramite le seguenti figure (che rivestono la qualifica di assicurati) nello svolgimento di tutte le attività previste dai regolamenti di Ateneo, compreso, ove previsto, l'eventuale tirocinio clinico professionalizzante:

- Neolaureati, Professori in genere;

- Aspiranti studenti universitari;

- Volontari o associazioni di volontariato;

- Obiettori di coscienza in servizio sostitutivo civile;

- Studenti con attività a tempo parziale e studenti collaboratori di tutorato come previsto dalle leggi in materia;

- Borsisti, assegnisti, dottorandi, tirocinanti in genere ammessi a frequentare le strutture del contraente a qualsiasi titolo, ivi compresi i tirocini e/o master formativi, di orientamento, di specializzazione, di ricerca e/o perfezionamento previsti dalle leggi vigenti, regolamenti, convenzioni in genere e simili;

- Tirocinanti frequentanti il tirocinio obbligatorio post-laurea e tirocinanti ammessi a frequentare le strutture a titolo volontaristico e di perfezionamento professionale;

- Laureati e/o diplomati dell'Università che svolgono attività ai sensi dell'art. 18 della legge 196/97 (c.d. Legge Treu) D.M. 142/98;

- Titolari di assegni per lo svolgimento di attività di ricerca ai sensi dell'art. 22 della legge 30 dicembre 2010 n. 240;
 - Soggetti autorizzati a partecipare alle attività didattiche e di formazione, quali a titolo esemplificativo e non limitativo, studenti delle scuole medie superiori partecipanti a stage;
 - Persone portatrici di handicap anche presso, a titolo esemplificativo e non limitativo, Enti, Istituti di ricerca, Atenei, Aziende private.
 - Lavoratori impiegati in lavori socialmente utili;
 - Studenti delle varie facoltà/dipartimenti che per disciplina del corso di laurea, devono svolgere pratica professionale presso Aziende o Enti terzi;
 - Specializzandi ad eccezione, ai sensi dell'art. 41 comma 3 del D.lgs. 368/99 e ss.mm.ii, dei medici in formazione specialistica che svolgono attività formativa nelle strutture delle aziende sanitarie;
 - Studenti stranieri iscritti ai programmi internazionali;
 - Appaltatori, subappaltatori e loro dipendenti che operano nell'ambito dell'Università;
 - Tutti coloro della cui opera il Contraente si avvale nell'esercizio della propria attività compresi i cultori della materia.
- d) Si precisa che sono compresi in garanzia i danni a cose provocati dai dipendenti e non dell'Assicurato in occasione dello svolgimento di attività di studio e/o ricerca presso, a titolo esemplificativo ma non limitativo, Enti, Istituti di ricerca, Atenei, Aziende private, ecc..

Art. 5 – Ulteriori estensioni speciali di garanzia

Le garanzie di cui al presente articolo si intendono prestate anche in deroga a quanto disposto al successivo art. 6 “esclusioni” entro i limiti di seguito indicati.

33. Danni cagionati da rigurgito di fogne e allagamenti:

per i danni da rigurgito di fogne e/o spargimento di acqua che non siano conseguenti a rottura di tubazioni e condutture.

34. Cedimento e franamento del terreno: l'Assicurazione si intende operante per i danni cagionati a terzi e derivanti da franamento e cedimento del terreno da qualunque causa determinato. Limitatamente ai danni materiali a cose, diretti e consequenziali, resta ferma l'applicazione del limite di indennizzo e della franchigia indicati nella Sezione 5 della presente Polizza.

Art. 6 – Esclusioni

Dall'assicurazione R.C.T. sono esclusi i danni:

1. da furto, salvo quanto previsto in Polizza e a condizione che il fatto sia stato oggetto di regolare denuncia alla competente Autorità;
2. derivanti dai rischi soggetti all'assicurazione obbligatoria ai sensi del Titolo X del D.Lgs. 209/2005 e successive modifiche, integrazioni e regolamenti di esecuzione, e comunque dei danni derivanti da navigazione di natanti a motore ed impiego di aeromobili;
3. di qualsiasi natura o da qualunque causa determinati, conseguenti a:
 - inquinamento infiltrazione, contaminazione di acque, aria, terreni o colture;
 - interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti o corsi d'acqua;
 - alterazioni od impoverimento di falde acquifere, giacimenti minerali ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibili di sfruttamento, salvo che gli stessi siano derivati da eventi aventi causa impreveduta, improvvisa e repentina.
4. derivanti da detenzione ed impiego di esplosivi, ad eccezione della responsabilità derivante all'Assicurato in qualità di committente di lavori che richiedano l'impiego di

tali materiali e della responsabilità derivante all'Assicurato stesso dalla detenzione da parte della vigilanza addetta di armi e relativo munizionamento;

5. alle cose e/o opere in costruzione sulle quali si eseguono i lavori;

6. qualsiasi danno diretto od indiretto, conseguente, in tutto o in parte a:

- manipolazione, corruzione, distruzione, distorsione, cancellazione ed ogni altro evento che produca modifiche (anche parziali) a dati, codici, programmi software o ad ogni altro set di istruzioni di programmazione;
- impossibilità all'uso o perdita di funzionalità, anche parziale, di dati, codici, programmi software ed ogni altro set di istruzioni di programmazione, computer ed ogni altro sistema di elaborazione dati, microchip o dispositivi logici integrati ("embedded chips");
- perdita e/o danneggiamento di dati e/o programmi;
- funzionamento o malfunzionamento di Internet e/o connessione ad indirizzi Internet, siti web o similari;
- trasmissione elettronica di dati o altre informazioni, compresa quella a/da siti web o similari (es: download di file/programmi da posta elettronica);
- computer virus e/o programmi affini (trojans, worms, ecc.);
- utilizzo di Internet o reti similari, reti intranet o altra rete privata o similare;
- qualsiasi violazione, anche non intenzionale, del diritto di proprietà intellettuale (come ad esempio marchio, copyright, brevetto) salvo che provochino morte, lesioni personali e/o danni materiali.

Dall'assicurazione R.C.T. ed R.C.O. sono esclusi i danni:

7. derivanti dalla detenzione o dall'impiego di sostanze radioattive o di apparecchi per l'accelerazione di particelle atomiche, come pure i danni che, in relazione ai rischi assicurati, si siano verificati in connessione con fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo o con radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;

8. di qualsiasi natura e comunque occasionati, direttamente o indirettamente derivanti, seppur in parte, dall'asbesto o da qualsiasi sostanza contenute in qualsiasi forma o misura asbesto e dall'amianto;

9. derivanti da campi elettromagnetici o da organismi/prodotti geneticamente modificati (O.G.M.);

10. conseguenti a guerra dichiarata o non, guerra civile, atti di terrorismo, sabotaggio e tutti gli eventi assimilabili a quelli suddetti, nonché gli incidenti dovuti ad ordigni di guerra;

11. conseguenti a provvedimenti amministrativi, salvo che per i danni materiali e corporali cagionati a terzi, dagli stessi direttamente conseguenti;

12. patrimoniali puri o perdite pecuniarie, salvo quanto espressamente previsto in Polizza;

13. cagionati da macchine, merci e prodotti fabbricati dall'Assicurato, dopo la consegna a Terzi, salvo quanto espressamente previsto in polizza;

14. derivanti dal pagamento delle sanzioni amministrative per le quali è vietata l'assicurazione ai sensi dell'art. 12 "Operazioni vietate", comma 1°, del D. Lgs. 209/2005.

15. derivanti o comunque connessi, direttamente o indirettamente, alla violazione, vera o presunta, di leggi, regolamenti, raccomandazioni e/o direttive emanate dalle autorità competenti (ivi incluse, ma non limitatamente a dichiarazioni dell'Organizzazione Mondiale della Sanità) in materia di emergenza sanitaria, Malattie Infettive (come da Definizioni), epidemie e/o pandemie

Art. 7 – Qualifica di terzo

Non sono considerati terzi unicamente i prestatori di lavoro dipendenti del contraente, soggetti all'assicurazione obbligatoria INAIL per gli infortuni dagli stessi subiti in occasione di servizio in quanto è operante nei loro confronti la garanzia R.C.O.. Si precisa comunque che detti dipendenti e il legale rappresentante sono considerati terzi quando, quali cittadini, fruiscono delle prestazioni e dei servizi erogati dall'Assicurato. Sono considerati Terzi tutti gli studenti iscritti ad uno qualsiasi dei corsi offerti dall'Ateneo e tutti i soggetti anche non iscritti presso l'Università, ma regolarmente registrati presso i competenti uffici dello stesso. La garanzia R.C.T. si estende altresì ai prestatori d'opera a qualunque titolo, ai lavoratori parasubordinati, agli stagisti e a tutte le categorie studentesche; tali soggetti sono quindi equiparati ai dipendenti dell'Assicurato. Sono compresi sia i danni subiti che quelli provocati da tali soggetti a terzi e/o a dipendenti dell'Assicurato.

SEZIONE 4 – NORME CHE REGOLANO LA RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI PER L'ESERCIZIO DI ATTIVITÀ IN AMBITO MEDICO-SANITARIO E CLINICO ASSISTENZIALE DELL'OSPEDALE DIDATTICO VETERINARIO

Limitatamente all'operatività dei seguenti articoli, le presenti condizioni sostituiscono i corrispondenti articoli aventi lo stesso titolo della copertura assicurativa di Responsabilità Civile verso terzi e verso prestatori d'opera.

Art. 1 Oggetto dell'assicurazione di Responsabilità Civile verso Terzi e verso prestatori d'opera per l'esercizio di attività in ambito medico-sanitario e clinico-assistenziale dell'Ospedale Veterinario Universitario Didattico (O.V.U.D.) dell'Università degli Studi di Perugia

La garanzia della presente polizza è operante per i rischi della responsabilità civile derivante all'Assicurato nello svolgimento dell'attività di seguito descritta:

Esercente una clinica veterinaria denominata Poliambulatorio O.V.U.D. nel quale si effettuano anche terapie:

- Reparto di Medicina Interna con Centro Emotrasfusionale;
- Reparto di Chirurgia e Radiodiagnostica;
- Reparto di Ostetricia;
- Reparto di Diagnostica di Laboratorio;
- Servizio di Pronto Soccorso di grandi e piccoli animali e animali selvatici.

L'assicurazione comprende altresì tutte le attività accessorie, complementari, connesse e collegate, preliminari e conseguenti alle principali, comunque ed ovunque svolte, nessuna esclusa né eccettuata.

A. Responsabilità Civile verso Terzi (R.C.T.) - La Società si obbliga – nei limiti dei massimali pattuiti – a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione ai rischi dell'attività descritta in polizza. L'assicurazione vale anche per la responsabilità civile che possa derivare all'Assicurato da fatto colposo, o doloso, di persone del cui operato debba rispondere.

B. Responsabilità Civile verso Prestatori di Lavoro (R.C.O.) - La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile:

a) ai sensi degli articoli 10 e 11 del DPR 30.06.1965 n. 1124 e successive modifiche, nonché del D.Lgs. 23.02.2000, n. 38 per gli infortuni sofferti dai prestatori di lavoro da lui dipendenti addetti alle attività per le quali è prestata l'Assicurazione, dai lavoratori parasubordinati così come definiti all'articolo 5 del D.Lgs. 38/2000 nonché dagli appartenenti ad eventuali nuove tipologie di lavoratori stabilite da norme di legge;

b) ai sensi del Codice Civile a titolo di risarcimento di danni non rientranti nella disciplina del DPR 30.06.1965 n. 1124 e D.Lgs. 23.02.2000 n. 38 cagionati - ai prestatori di lavoro di cui al precedente punto a), ai lavoratori parasubordinati così come definiti all'articolo 5 del D.Lgs. n. 38/2000, gli associati in partecipazione, i prestatori di lavoro "intenerinali" di cui alla Legge 196/97, nonché agli appartenenti ad eventuali nuove tipologie di lavoratori stabilite da norme di legge - per morte e per lesioni personali nelle quali sia derivata una invalidità permanente non inferiore al 6% calcolata sulla base della tabella delle menomazioni di cui all'articolo 13 comma 2) lettera a) del D.Lgs. 38/2000.

Sono considerati terzi, nei limiti del massimale previsto per l'assicurazione RCO, anche per danni corporali conseguenti ad infortuni (escluse malattie professionali) subiti durante lo svolgimento delle proprie mansioni, i dipendenti dell'Assicurato non soggetti all'obbligo di assicurazione INAIL, sempreché dall'evento derivino morte o lesioni personali dalle quali sia derivata un'invalidità permanente non inferiore al 6% calcolata in base alla tabella delle menomazioni di cui all'Art. 13 comma 2 lett. a) del D. Lgs. 23 febbraio 2000 n. 38, debitamente approvata.

Il massimale per sinistro convenuto per l'assicurazione RCO rappresenta il limite globale di esposizione della società anche nel caso di evento che interessi contemporaneamente la presente garanzia e quella di RCO.

L'assicurazione RCO si estende anche a coloro (studenti, borsisti, allievi, tirocinanti, ecc.) che prestano servizio presso l'Assicurato per addestramento, corsi di istruzione professionale, studi, prove ed altro e che per essere assimilati agli apprendisti vengono assicurati contro gli infortuni sul lavoro a norma di legge.

Il massimale RCO per sinistro rappresenta il limite globale di esposizione della Società in caso di evento che coinvolga contemporaneamente sia i dipendenti che le altre categorie di lavoratori.

Limitatamente alla rivalsa INAIL, sono equiparati ai lavoratori dipendenti i soci ed i familiari coadiuvanti dell'Assicurato.

Tanto l'assicurazione RCT quanto quella RCO valgono anche per l'azione di rivalsa esperita dall'INPS, dall'INAIL o da Enti simili ai sensi dell'articolo 14 della Legge 12 giugno 1984, n. 222.

Art. 2 Precisazioni e estensioni varie di garanzia

A puro titolo esemplificativo e senza che ciò possa comportare limitazioni di sorta alle garanzie assicurative prestate con il presente contratto, si precisa che l'assicurazione vale anche per i seguenti rischi:

- 1) Derivanti all'Assicurato per danni materiali e corporali imputabili a fatto colposo o doloso del personale dipendente addetto alle attività per le quali è prestata l'assicurazione e del quale debba rispondere ai sensi di legge e pertanto la società rinuncia al diritto di surroga nei confronti del suddetto personale per danni materiali e corporali involontariamente cagionati a terzi nello svolgimento delle loro mansioni;
- 2) Premesso che l'Assicurato si avvale dell'opera di personale non dipendente, sanitario e non, si conviene che l'assicurazione è estesa alla responsabilità civile derivante

all'Assicurato da fatto del suddetto personale per danni da esso arrecati nello svolgimento delle mansioni svolte per conto dell'Assicurato stesso, fermo restando che la garanzia non si estende alla RC personale di tali soggetti;

3) Proprietà e/o gestione e/o conduzione e/o utenza e/o uso a qualsiasi titolo di beni mobili, immobili e loro pertinenze, strutture (comprese tensostrutture e/o strutture mobili), macchinari, attrezzature, impianti, condutture, manufatti ed in genere tutto quanto sia destinato allo svolgimento delle attività del Contraente/Assicurato descritte in polizza od a ciò in qualsiasi modo riconducibile.

La garanzia comprende i lavori di ordinaria e straordinaria manutenzione e pulizia eseguiti direttamente dal Contraente/Assicurato, nonché i danni prodotti da rigurgiti di fogne e/o spargimento di acqua.

4) Responsabilità Civile derivante al Contraente/Assicurato per i servizi che lo stesso debba erogare presso il domicilio di terzi o comunque fuori sede, con suo personale dipendente e/o collaboratori anche convenzionati, ivi compresi i danni "in itinere" al personale e/o ai collaboratori stessi.

5) Esercizio e/o gestione di mense e spacci, uso di macchine automatiche per la distribuzione di cibi e bevande, compresi i danni cagionati dai generi somministrati o smerciati, esclusi quelli dovuti a difetto di origine del prodotto. Per i generi alimentari di produzione propria venduti o somministrati direttamente, l'assicurazione si intende valida anche per i danni dovuti da difetto di origine del prodotto.

6) Responsabilità derivante dalla partecipazione e/o organizzazione di mostre, fiere, convegni, congressi, concorsi, seminari, convegni di studi, mercati, esposizioni, attività promozionali e simili (compreso l'allestimento e lo smontaggio di stand e tensostrutture) anche nella qualità di concedente spazi o strutture nelle quali terzi siano organizzatori; nel caso di utilizzo di locali di terzi, presi in uso a qualsiasi titolo, sono compresi i danni derivanti dalla conduzione dei locali stessi.

7) Responsabilità Civile personale dei dipendenti nella loro qualifica di "Datore di Lavoro", "Responsabili del servizio di protezione e sicurezza" (ivi compresa la responsabilità in solido con l'appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali ulteriori subappaltatori, per tutti i danni per i quali il lavoratore, dipendente dall'appaltatore o dal subappaltatore, non risulti indennizzato ad opera dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro), nonché nella loro qualità di "Responsabili dei lavori ovvero di coordinatori per la progettazione e/o per l'esecuzione dei lavori", ai sensi del D.L. n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni.

8) Per danni subiti, in occasione di lavoro o di servizio, da persone che pur non essendo dipendenti del Contraente, a qualsiasi titolo, svolgono attività manuali e non (sia continuative che saltuarie od occasionali) per conto dello stesso. La garanzia è inoltre estesa alla responsabilità civile personale dei soggetti sopraindicati per danni provocati a terzi e/o dipendenti durante lo svolgimento delle loro mansioni per conto del Contraente.

9) Premesso che non si tratti di rapporti di lavoro stipulati in violazione alla normativa vigente e che il sinistro sia direttamente riconducibile allo svolgimento dell'attività descritta in polizza, le garanzie R.C.T./R.C.O. si estendono ai seguenti soggetti:

- ai prestatori d'opera autonomi, non costituiti in società organizzata di mezzi e personale;
- ai prestatori d'opera presi in affitto tramite ditte regolarmente autorizzate (lavoro interinale).

Tali soggetti sono equiparati ai dipendenti dell'assicurato in caso di lesioni personali e morte da loro sofferti e di cui sia civilmente responsabile, ai sensi di legge, l'assicurato e il personale di cui debba rispondere ai sensi dell'art. 2049 Cod. Civ. e sono a tal fine

garantiti nell'ambito e nei limiti della garanzia RCO prestata in polizza. E' comunque compresa l'azione di rivalsa dell'INPS e all'INAIL ai sensi dell'art. 1916 Cod. Civ..

La garanzia è inoltre estesa alla responsabilità civile personale di tali soggetti per danni provocati a terzi e/o dipendenti (compresi i prestatori di lavoro indicati all'art. 2 numero 2) durante lo svolgimento delle loro mansioni per conto del Contraente.

10) Responsabilità Civile derivante al Contraente nella sua qualità di committente, ai sensi dell'articolo 2049 C.C., di incarichi, lavori o prestazioni in genere e servizi eseguiti da terzi. Si precisa che la garanzia si intende inoltre operante durante la guida di veicoli e natanti, anche a motore, da parte di persone incaricate dall'Assicurato (dipendenti e non dipendenti), salvo quando i suddetti veicoli e natanti siano di proprietà del Contraente od allo stesso intestati al PRA o locati, in uso od usufrutto allo stesso Contraente; la garanzia

vale anche per i danni corporali cagionati alle persone trasportate.

11) Danni derivanti dalla circolazione, anche su aree non soggette alla disciplina della normativa vigente (Codice Assicurazioni Private e s.m.i.), di veicoli di proprietà od in uso all'assicurato non soggetti a tale normativa.

12) Danni cagionati da impianti, attrezzature e apparecchiature in genere di proprietà dell'Assicurato ma concessi in comodato od uso a terzi, oppure di proprietà di terzi che l'Assicurato abbia in comodato od uso;

13) Danni a veicoli sotto carico e scarico, nonché alle cose di terzi sugli stessi giacenti con esclusione di quelle trasportate. Restano esclusi i danni da furto.

14) Danni a veicoli di dipendenti, Amministratori e/o terzi, escluso il furto, stazionanti nell'ambito dei luoghi ove sono ubicate le strutture o sedi amministrative dell'Azienda Contraente, con esclusione delle cose in essi contenute.

15) Danni a cose di terzi trovantesi nell'ambito di esecuzione di lavori.

16) RC derivante dalla detenzione e dall'uso di fonti radioattive, relative alle attività svolte con il limite di indennizzo di € 500.000,00 per sinistro e per anno.

17) Danni derivanti dall'esistenza o dall'esercizio di laboratori chimici e di analisi, compreso il rischio conseguente all'elaborazione di esiti o referti.

18) Preso atto che il Contraente può avere in locazione, uso o ad altro titolo, fabbricati o locali di terzi, ad uso abitativo e non, e che direttamente o tramite altri servizi può concedere tali fabbricati o locali in sublocazione, uso o qualsiasi altro titolo, oneroso o non, ad assegnatari o inquilini vari, l'assicurazione è estesa alla Responsabilità Civile derivante all'assicurato per danni arrecati dagli affidatari ai fabbricati loro assegnati. Relativamente ai danni da incendio, esplosione, scoppio, la garanzia è prestata in eccedenza ad analoghe coperture previste da polizze incendio eventualmente esistenti sullo stesso rischio.

19) Dalla proprietà e manutenzione di insegne, cartelli pubblicitari e striscioni, ovunque installati in Europa, con intesa che, qualora la manutenzione sia affidata a terzi, la garanzia opera a favore dell'Assicurato nella sua qualità di committente dei lavori. Resta ferma l'esclusione dei danni alle cose su cui tali insegne, cartelli o striscioni sono affissi;

20) Dal servizio di vigilanza, svolto con guardiani anche armati e cani.

21) Derivante dall'esercizio dell'attività di fecondazione artificiale e/o assistita, escludendo le tecniche di clonazione genetica, con sotto limite di € 250.000,00.

Art. 3 Delimitazione di garanzia

In caso di danni:

1. provocati a terzi conseguenti a contaminazione dell'acqua, dell'aria o del suolo, congiuntamente o disgiuntamente provocati da sostanze di qualunque natura, se provocati da rottura accidentale di impianti, macchinari, tubi e condutture. Si intende

altresì compresa la responsabilità civile derivante al Contraente/Assicurato dal conferimento di rifiuti speciali, infetti, tossici o nocivi; la garanzia è operante anche in conseguenza di un evento verificatosi durante il trasporto e/o smaltimento di detti rifiuti, che abbiano provocato a terzi lesioni corporali e/o inquinamento dell'ambiente a condizione che il conferimento dei rifiuti sia stato affidato ad imprese regolarmente autorizzate ai sensi delle disposizioni di legge vigenti.

La garanzia è prestata con il massimo risarcimento per sinistro e per anno di € 250.000,00.

2. a cose altrui derivanti da incendio, esplosione o scoppio di cose dell'Assicurato o da lui detenute: la garanzia è prestata con il massimo risarcimento di € 500.000,00 per sinistro e per anno con scoperto del 10% per sinistro con il minimo di € 2.500,00 ed il massimo di € 5.000,00.

Resta inteso che, qualora il Contraente/Assicurato fosse già coperto da polizza incendio con garanzia "RICORSO DEI VICINI/TERZI" la presente opererà in secondo rischio, per l'eccedenza rispetto alle somme assicurate con la suddetta polizza incendio;

3. derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole e di servizi, purché conseguenti a danni risarcibili a termini di polizza: la garanzia è prestata con il massimo risarcimento di € 250.000,00 per sinistro e per anno;

4. cagionati alle cose in consegna custodia o detenute dall'Assicurato, ferme le esclusioni per i danni da furto: la garanzia è prestata con il limite di risarcimento di € 200.000,00 per sinistro e per anno;

5. derivanti dalla responsabilità civile di cui agli artt. 1783 - 1784 - 1785 bis e successive variazioni di cui alla legge 10.06.1978 n. 316, - 1786 C.C., con l'esclusione dei danni da incendio: la garanzia è prestata fino a concorrenza di € 5.000,00 per danneggiato e con il limite di € 200.000,00 per sinistro e per anno.

Art. 4 Persone non considerate "Terzi"

Si conviene tra le parti che tutti i soggetti, sia persone fisiche che giuridiche vengono considerati "Terzi" rispetto all'Assicurato, compresi gli amministratori dell'assicurato, con esclusione dei soggetti che rivestono la qualifica di Legali Rappresentanti, tranne che per le lesioni personali.

Non sono considerati terzi i dipendenti ed i prestatori di lavoro quando subiscono il danno in occasione di servizio, operando nei loro confronti l'assicurazione RCO.

Si precisa comunque che detti dipendenti, i prestatori di lavoro ed il Legale Rappresentante sono considerati terzi quando fruiscono delle prestazioni e dei servizi erogati dall'Assicurato.

Sezione 5 Gestione dei sinistri

Art. 1 Obblighi in caso di sinistro

In caso di sinistro il Contraente deve darne avviso scritto alla Società entro 30 (trenta) giorni da quando è pervenuta una richiesta di risarcimento danni. L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita parziale o totale del diritto all'indennizzo.

Il Contraente è tenuto ad inoltrare avviso per eventuali sinistri rientranti nella garanzia R.C.O. solo ed esclusivamente:

a) in caso di infortunio per il quale ha ricevuto avviso dell'avvio dell'inchiesta amministrativa o giudiziaria a norma di legge;

b) in caso di richiesta di risarcimento o azione legale da parte di dipendenti o loro aventi diritto nonché da parte dell'INAIL qualora esercitasse diritto di surroga a sensi del D.P.R. 30.06.1965 n. 1124.

E' in facoltà della Società richiedere alla Contraente e/o all'Assicurato tutti i documenti probatori, che ritenesse utili all'accertamento delle circostanze del sinistro.

L'Assicurato si impegna a tenere nei propri archivi i verbali (scritture interne) riguardanti eventi per i quali non perviene richiesta di risarcimento. La Società si impegna a comunicare all'Assicurato di aver provveduto all'apertura del sinistro entro 15 giorni dalla ricezione della denuncia, segnalando il numero di riferimento assegnato.

Art. 2 Gestione delle vertenze di danno e spese legali

La Società assume la gestione delle vertenze, tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, civile e penale a nome dell'Assicurato, designando legali e tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni che spettano all'Assicurato stesso, e ciò fino all'esaurimento del grado di giudizio in corso al momento della completa tacitazione del/i danneggiato/i.

Qualora la tacitazione del/i danneggiato/i intervenga durante le fasi delle indagini preliminari, l'assistenza legale verrà ugualmente fornita se il pubblico ministero abbia già, in quel momento, deciso per la richiesta del rinvio a giudizio dell'Assicurato.

Sono a carico della Società le spese legali sostenute, sia per le vertenze civili che per quelle penali, per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato entro il limite previsto dall'art.1917 C.C.. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi il massimale invece, le spese vengono ripartite fra Società e Assicurato in proporzione al rispettivo interesse. La Società rinuncia inoltre ad eccepire l'improcedibilità della domanda giudiziale ai sensi dell'art. 5, 1° comma del D. Lgs. 4/3/2010, qualora sia convenuta in garanzia dall'assicurato nel giudizio promosso dal terzo danneggiato.

Art. 3 Gestione danni in franchigia

La garanzia RCT è prestata senza franchigia, salvo quanto previsto dalla tabella di cui all'art. 2 – Sezione 6. La gestione di tutti i sinistri, inclusi quelli il cui ammontare presunto (per capitale, interessi e spese) è inferiore all'importo della franchigia, viene svolta dalla Società, senza che assuma rilievo, ai fini della suddivisione delle spese, la proporzione dei rispettivi interessi. In caso di transazione o condanna giudiziale, il pagamento del risarcimento (capitale, interessi e spese) dovuto al danneggiato verrà effettuato direttamente e per intero dalla Società con espressa riserva di ripetere nei confronti del Contraente l'importo della franchigia.

La Società assume pertanto l'onere delle spese di resistenza inerenti l'assistenza, il patrocinio e la difesa legale e peritale in sede giudiziale e stragiudiziale, ivi comprese quelle relative alla mediazione ex D. Lgs. 28/2010, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda ed in aggiunta ad esso.

Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra Società e Assicurato in proporzione al rispettivo interesse. Per importi inferiori alla franchigia ogni decisione circa l'effettuazione di transazioni, come pure l'acquiescenza o l'impugnazione di decisioni dell'Autorità Giudiziaria verranno assunte dalla Società e dal Contraente di comune accordo.

Resta fermo pertanto che la Società non potrà impegnare il Contraente ad alcun pagamento, senza il consenso dello stesso o per somme eccedenti quelle approvate. Ogni sei mesi dalla data di decorrenza del contratto, la Società si impegna a far pervenire alla Contraente tramite lettera raccomandata R/R o a mezzo pec l'elenco dei sinistri

quietanzati e liquidati con indicazione degli importi in franchigia da recuperare ed indicazione, per ciascun sinistro quietanzato e liquidato, del:

- numero del sinistro
- data di denuncia del sinistro
- data di liquidazione del sinistro
- importo quietanzato e liquidato al terzo danneggiato
- documento provante il risarcimento (a titolo meramente esemplificativo, copia della quietanza sottoscritta, oppure copia dell'ordine di pagamento oppure copia di qualunque altro documento equipollente)
- importo da recuperare nei confronti della Contraente.

Il rimborso degli importi inclusi nella franchigia verrà effettuato dal Contraente in un'unica soluzione entro 60 giorni dal termine di ciascuna semestralità, sulla scorta della documentazione fornita dalla Società.

La Società si impegna inoltre a proseguire la difesa dell'Assicurato e di tutte le persone alle quali è riconosciuta in polizza tale qualifica fino all'esaurimento del giudizio in corso al momento della completa tacitazione del danneggiato e, nel caso in cui dovesse proseguire il processo penale, la Società si impegna alla stessa difesa fino all'esaurimento del processo penale nei suoi vari gradi.

Sezione 6 – Massimali, sottolimiti, franchigie e scoperti

Art. 1 Massimali

La Società, alle condizioni tutte della presente polizza, presta l'assicurazione fino alla concorrenza dei seguenti massimali:

Responsabilità Civile verso Terzi	€ 10.000.000,00 per sinistro, con il limite di - € 5.000.000,00 per ogni persona - € 5.000.000,00 per danni a cose
Responsabilità Civile verso i Prestatori di Lavoro	€ 10.000.000,00 per sinistro

Resta convenuto fra le parti che, in caso di corresponsabilità fra gli Assicurati, l'esposizione globale della Società non potrà superare, per ogni sinistro, i massimali sopra indicati.

Art. 1 bis Massimali per O.V.U.D. (Ospedale Veterinario Universitario Didattico)

La Società, alle condizioni tutte della presente polizza, presta l'assicurazione fino alla concorrenza dei seguenti massimali:

Responsabilità Civile verso Terzi	€ 1.000.000,00 per ogni sinistro e annualità
Responsabilità Civile verso i Prestatori di Lavoro	€ 1.000.000,00 per ogni sinistro e annualità

Resta convenuto fra le parti che, in caso di corresponsabilità fra gli Assicurati, l'esposizione globale della Società non potrà superare, per ogni sinistro, i massimali sopra indicati.

Art. 2 Sottolimiti di risarcimento, franchigie e scoperti

La Società, nei limiti dei massimali di cui all'Art.1 e 1bis della Sezione 6, ed alle condizioni tutte della presente polizza, liquiderà i danni per le garanzie sottoriportate con l'applicazione dei relativi sottolimiti, franchigie e scoperti.



GARANZIA	LIMITI RISARCIMENTO PER SINISTRO E ANNO	SCOPERTO E/O FRANCHIGIA PER SINISTRO
Danno biologico	massimali RCO di polizza	€ 2.500,00
Malattie professionali	massimali RCO di polizza	nessuno
Condutture e impianti sotterranei	€ 200.000,00	10% minimo € 200,00
Cose in consegna e custodia	€ 100.000,00	€ 200,00
Furto	€ 25.000,00	10% minimo € 200,00
Incendio	€ 250.000,00	€ 500,00
Inquinamento accidentale	€ 300.000,00	10% minimo € 2.500,00 max € 20.000,00
Interruzione di attività	€ 300.000,00	10% minimo € 2.500,00 max € 20.000,00
Privacy	€ 50.000,00	€ 500,00
Rigurgito di fogne e allagamenti (senza rottura)	€ 100.000,00	10% minimo € 500,00 a sinistro
Rigurgito di fogne e allagamenti (con rottura)	€ 100.000,00	10% minimo € 250,00 a sinistro
Danni a fabbricati da cedimento e franamento del terreno	€ 200.000,00	€ 500,00
Danni a cose da cedimento e franamento del terreno	€ 200.000,00	10% con il minimo di € 1.000,00 a sinistro
Danni ai veicoli	€ 20.000,00 per ciascun danneggiato	€ 200,00
Danni ai locali, alle cose di terzi ed alle cose sulle quali si eseguono i lavori	€ 3.000.000,00	10% con minimo € 250,00
Committenza lavori	€ 2.000.000,00	€ 1.000,00
RC Professionale, specializzandi, tirocinanti ecc.. (derivante ai termini di legge) Sezione 4 punto 32 lett. b	€ 2.500.000,00	10% € 1.000,00

GARANZIA	LIMITI RISARCIMENTO PER SINISTRO E ANNO	SCOPERTO E/O FRANCHIGIA PER SINISTRO
Rischi da RCT e RCO nello svolgimento delle attività presso OVUD	€ 1.000.000,00	€ 1.000,00

Art. 3 Calcolo del premio

Come previsto al precedente art. 5 Sezione 2, il premio verrà calcolato in base ad elementi variabili come sotto riportati:

Retribuzione annua lorda	Tasso lordo ‰	Premio lordo annuo
€ 86.534.584,24		

Fatturato O.V.U.D.	Tasso lordo ‰	Premio lordo annuo
€ 1.787.056,57		

La Società

.....

Il Contraente

.....